

REGOLAMENTO (CEE) N. 1364/80 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il livello del prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1271/79⁽⁴⁾, ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile fino alla fine della campagna lattiera 1979/1980 e gravante sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie nonché su talune vendite di prodotti lattiero-caseari nell'azienda;

considerando che questo prelievo era destinato a meglio equilibrare il mercato lattiero stabilendo una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco; che non è stato possibile conseguire gli obiettivi di cui sopra nel periodo inizialmente previsto; che è pertanto necessario prorogare l'applicazione di detto prelievo per le prossime tre campagne lattiere;

considerando che, al fine di stabilire una connessione più diretta tra la produzione di latte e il livello del prelievo applicabile, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77 prevede la maggiorazione del livello attuale del prelievo qualora si costati un aumento del 2% o più delle vendite di latte da parte dei produttori; che, a seguito del continuo aumento delle vendite di latte da parte dei produttori, gli oneri finanziari a carico della Comunità in conseguenza di questo stato di cose continuano ad aumentare; che è necessario pertanto fissare il livello del prelievo al 2% del prezzo indicativo del latte per la campagna lattiera 1980/1981;

considerando che occorre prevedere l'applicazione di un prelievo supplementare qualora si costati un aumento dell'1,5% o più delle vendite di latte effettuate dai produttori nell'anno civile 1980 rispetto a quelle effettuate nell'anno civile 1979, come un primo passo verso la copertura delle spese risultanti per la Comunità dallo smaltimento dei quantitativi supplementari di latte;

considerando che occorre tuttavia tener conto delle particolari condizioni di produzione nelle zone svan-

taggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 76/400/CEE⁽⁶⁾; che occorre pertanto applicare ai produttori di dette zone un tasso ridotto del prelievo, entro il limite di un quantitativo annuo di 60 000 chilogrammi per produttore;

considerando che, poiché il regolamento (CEE) n. 1390/80⁽⁷⁾ ha mantenuto in applicazione il regime applicabile fino al 31 maggio 1980, occorre applicare, a titolo conservativo e fatte salve nuove disposizioni, il nuovo regime retroattivamente a decorrere dal 1° giugno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è fissato come segue:

1. Nell'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione « durante il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine della campagna lattiera 1979/1980 » è sostituita dall'espressione « durante le campagne lattiere 1980/1981, 1981/1982 e 1982/1983 ».
2. Nell'articolo 1, viene aggiunto il seguente paragrafo:
 - 3. Per quanto concerne i produttori delle zone svantaggiate quali definite dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, il tasso del prelievo risultante dall'applicazione dell'articolo 2 è ridotto di 0,5 punti, entro il limite di un quantitativo annuo di 60 000 chilogrammi per produttore ».
3. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2 »

1. Il tasso del prelievo, fissato secondo la procedura descritta nell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato per ciascuna delle campagne lattiere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è pari almeno all'1,5% del prezzo indicativo del latte valido per la campagna lattiera in questione.

2. Per quanto concerne la campagna lattiera 1980/1981, il prelievo è fissato al 2% del prezzo indicativo del latte.

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.

⁽²⁾ Parere reso il 26 marzo 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 136 dell'1. 6. 1980, pag. 1.

3. Per la campagna lattiera 1981/1982, qualora, raffrontando il quantitativo venduto nel corso dell'anno civile 1980 con quello venduto nel corso dell'anno civile 1979, si costati un aumento dell'1,5 % o più del quantitativo di latte venduto dai produttori della Comunità sotto forma di latte o di taluni prodotti lattiero-caseari, viene fissato, secondo modalità da determinare, un prelievo supplementare in modo da coprire le spese di smaltimento che la

Comunità deve sostenere per i quantitativi supplementari di latte ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA
